

5 APRILE 2023

DETERMINAZIONE N. 77

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE PRIVACY: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE N. 6 DI DATA 27/3/2023 AVENTE AD OGGETTO “DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679”

CIG: ZF93AAFB06

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come “Data Protection Officer” (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 6 di data 27/3/2023 per le motivazioni ivi contenute e a cui si rimanda, è stato rinnovato l’incarico di RPD dell’Ente alla persona dell’avv. Elisa Lagni, per massimo tre annualità, dal 10 aprile 2023 al 9 aprile 2026, verso un corrispettivo annuo di euro 3.400,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Nel predetto provvedimento si incarica il Direttore di perfezionare il rinnovo di tale affidamento.

Preso atto, mediante consultazione del sito del mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (M.E.P.A.T.), dell’esistenza del metaprodotto relativo al servizio oggetto del presente provvedimento) (bando “servizi di consulenza e supporto all’attività della PA”, CPV 79132000-8 Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)),

nonché del caricamento a catalogo del servizio così come offerto dall'Avv. Lagni per complessivi euro 10.200,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi;

considerato che nel capitolato di servizio è previsto che tale importo costituisce il compenso complessivo minimo e che Opera si riserva, previo invio di apposita richiesta scritta che definisce l'oggetto e l'impegno orario, di affidare ulteriori compiti e funzioni per un importo orario pari ad € 85,00 nel limite massimo annuale di € 2.500,00 si prevede che il costo massimo complessivo del contratto sia pari a € 17.700,00 al netto di IVA di legge e della rivalsa per oneri previdenziali (4%);

verificato che l'importo contrattuale, non eccede la soglia di cui all'art. 21, comma 2 lett. h e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che autorizza l'Ente a procedere a trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea,

con il presente provvedimento si propone quindi di autorizzare il rinnovo per ulteriori tre anni dell'incarico di Responsabile dei dati personali (RPD) all'Avv. Elisa Lagni, P. IVA 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere n. 3 - 37069 Villafranca di Verona, attraverso l'emissione di un ordinativo Mepat, nonché di approvare bozza di capitolato di servizio allegata al presente provvedimento (all. 1);

si fa presente che nel capitolato di servizio, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto sotteso al servizio in affidamento nonché della professionalità necessaria allo svolgimento dello stesso, si è ritenuto di non autorizzare il subappalto della prestazione.

Tenuto conto che l'avvocato è stato individuato all'interno degli elenchi presenti in Mepat, con riguardo alle verifiche, l'Amministrazione verifica soltanto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco e pertanto non rientranti nei *"controlli a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, stabiliti nella percentuale del 6% in conformità alla previsione normativa, effettuati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale"* così come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020;

trattandosi di ordine diretto Mepat i rapporti tra le parti sono regolati dal capitolato di servizio, dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al servizio, dalle Condizioni Generali nonché dal Capitolato Tecnico allegato al bando di abilitazione oltre che dalle disposizioni di cui alla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili, nonché dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle

retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto così come precisato dalle Faq presenti nel sito internet di Apac sono esclusi dal meccanismo di verifica gli incarichi professionali riguardanti "servizi di natura intellettuale e principalmente svolti presso lo studio del professionista/sede della società".

Viene infine dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è identificato dal CUP, trattandosi di adempimento obbligatorio ex lege per un organismo pubblico, oltre che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attiene ad un progetto di investimento pubblico: le "Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 classificano infatti come "spesa di gestione" quelle finalizzate "ad attività di supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Ente (...)".

Tutto ciò premesso,

DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) di Opera Universitaria ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, all'avv. Elisa Lagni, P. IVA 03394220234 con studio legale in via del Bersagliere n. 3 - 37069 Villafranca di Verona disposto con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione di Opera Universitaria n. 6 di data 27/03/2023 per il periodo 10 aprile 2023 - 9 aprile 2026, salva possibilità di risoluzione anticipata come disciplinata dal capitolato di servizio;

2. di autorizzare la formalizzazione dell'incarico mediante ordinativo MEPAT;
3. di approvare l'allegato schema di capitolato di servizio per l'affidamento di cui al precedente punto 1;
4. di quantificare la spesa per il servizio di cui al punto 1 per un importo massimo annuo pari a € 7.486,00 oneri previdenziali (4%) e fiscali (22%) inclusi;
5. di imputare la spesa di cui al punto 4. del presente provvedimento per il periodo dal 10 aprile 2023 al 31 dicembre 2023 pari a € 5.455,55 come segue:
 - € 3.143,90 alla macrovoce 041008 “Consulenze” – cdc 16 “Servizi generali” – conto 041008030 - del budget 2023 – quota fissa;
 - € 2.311,65 alla macrovoce 041008 “Consulenze” – cdc 16 “Servizi generali” – conto 041008030 - del budget 2023 – ulteriori compiti e funzioni;
6. di imputare la spesa di cui al punto 4. del presente provvedimento per gli anni 2024 e 2025 come segue:
 - € 4.314,00 alla macrovoce 041008 “Consulenze” – cdc 16 “Servizi generali” – conto 041008030 - del budget 2024/2025 – quota fissa;
 - € 3.172,00 alla macrovoce 041008 “Consulenze” – cdc 16 “Servizi generali” – conto 041008030 - del budget 2024/2025 – ulteriori compiti e funzioni;
7. di autorizzare l'ufficio Ragioneria a imputare la spesa di € 2.030,45 (€ 1.170,10 quota fissa + € 860,35 ulteriori compiti) per il periodo 1 gennaio – 9 aprile 2026 dopo l'approvazione del budget economico 2024/2026 sulla medesima macrovoce;
8. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;

9. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dal ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione del servizio effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

Esercizio 2023

Macrovoce 041008

Conto 041008030

Centro di costo 16 per € 3.143,90 - PRG 219

Centro di costo 16 per € 2.311,65 - PRG 220

Esercizio 2024

Macrovoce 041008

Conto 041008030

Centro di costo 16 per € 4.314,00 - PRG 47

Centro di costo 16 per € 3.172,00 - PRG 48

Esercizio 2025

Macrovoce 041008

Centro di costo 16 per € 4.314,00 - PRG 7

Centro di costo 16 per € 3.172,00 - PRG 8

LA RAGIONERIA
